

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1988

Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento  
della professione di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. - La legge nazionale sull'ordinamento professionale dei giornalisti, n. 69 del 1963, è ormai generalmente considerata inadeguata e in particolare risultano unanimi le critiche alle norme, estremamente restrittive, che regolano l'accesso alla professione.

L'attuale articolo 34, primo comma, della suddetta legge prevede infatti che la «pratica giornalistica» - necessaria per poter richiedere l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti - debba svolgersi presso un organo d'informazione quotidiana (scritta od audiovisiva) che abbia almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale con almeno sei professionisti.

Il risultato di questa norma è il blocco del mercato professionale e la penalizzazione di quanti, sempre più numerosi, svolgono lavoro giornalistico nei diversi settori del sistema informativo: dall'editoria periodica minore alle radiotelevisioni private, agli uffici stampa.

L'applicazione di questa norma risulta inoltre particolarmente ingiusta ed anacronistica in Piemonte, dove, a fronte di una ricchezza di strutture informative «minori», particolarmente esigua è la presenza delle testate «maggiori». Di qui l'iniziativa del Consiglio interregionale Piemonte-Valle d'Aosta, dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione stampa subalpina per modificare la legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare opportuno ai proponenti del seguente testo che il Consiglio regionale del Piemonte si faccia parte attiva su questa tematica e avanzi la modifica legislativa al

Parlamento affinché la pratica giornalistica possa svolgersi in testate con un solo giornalista professionista nell'organico redazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o il servizio giornalistico delle radio e televisioni pubbliche e private, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale, o un periodico a diffusione almeno mensile, purchè vi sia un giornalista professionista nell'organico redazionale».